

Statuto Associazione FACE

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'associazione senza fine di lucro denominata "FACE".

ARTICOLO 2 - SEDE

L'associazione ha sede in Venezia-Mestre Viale Ancona n.26 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.☐

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti variazioni nello statuto.

ARTICOLO 3 - DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché riserve di capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distrazione non siano imposti dalla legge.

La costituzione dell'associazione è motivata dalla decisione degli associati di collaborare per accrescere lo scambio, la conoscenza e la competenze in ambito odontoiatrico e ortodontico, nonché per potersi identificare a livello nazionale sotto un unico marchio di riconoscimento, condividendo modalità analoghe di erogazione della prestazione professionale.

E' inoltre motivata dalla necessità di aumentare la visibilità sociale dell'associazione che veicola, promuove e valorizza i comportamenti, le procedure, la filosofia, la tecnologia e tecnica acquisita nei corsi FACE.

Gli associati condividono la necessità di avere un'associazione che organizzi una serie di servizi mirati alla gestione dello loro attività professionale, che stipuli convenzioni e promuova accordi nell'interesse dei soci e che favorisca la comunicazione dei valori FACE.

L'associazione, attraverso i propri organi associativi promuoverà una serie di servizi di consulenza agli associati e promuoverà presso i pazienti i valori dell'associazione.

L'Associazione in particolare si propone di:

- a) promuovere un percorso condiviso tra gli associati di crescita professionale, specie per gli aspetti relativi all'ortodonzia;
- b) promuovere azioni specifiche nei confronti di cittadini, nonché di enti pubblici e privati che valorizzino le competenze e l'importanza della professionalità nel settore ortodontico;
- c) promuovere presso i cittadini il marchio identificativo dell'associazione trasmettendone i suoi valori;
- d) promuovere possibili contatti e convenzioni nei confronti di enti pubblici e privati per agevolare l'accesso di cittadini alle cure ortodontiche e odontoiatriche ;
- e) promuovere la conoscenza dell'ortodonzia presso i cittadini e dei valori nei quali si identificano gli associati attraverso articoli testi e/o pubblicazioni, indagini, ricerche, e mezzi telematici, nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- f) L'associazione persegue i propri fini e scopi istituzionali con ogni mezzo idoneo.

L'associazione inoltre è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, e dall'obbligatorietà del bilancio.

L'associazione si avvale di ogni altro strumento/attività utile al raggiungimento degli scopi e finalità sociali e potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, accessoria e strutturalmente funzionale al migliore raggiungimento dei propri fini, diverse da quelle che costituiscono distribuzione indiretta degli utili o avanzi di gestione in base al disposto di cui all'art.10 del D.Lgs. 460/97.

ARTICOLO 5 – LOGO IDENTIFICATIVO

L'associazione per il raggiungimento dei propri fini istituzionali intende dotarsi di un Logo identificativo.

Tale logo verrà utilizzato dall'associazione in forza di apposito contratto di licenza d'uso del marchio che verrà stipulato con i titolari del marchio stesso.

Il logo verrà utilizzato dall'associazione in tutte le manifestazioni interne ed esterne dell'associazione (es: carta intestata, sito, brochure, eventi ecc...).

Il logo verrà utilizzato dagli associati secondo apposito Regolamento Interno che verrà emanato e posto a disposizione degli associati dopo la conclusione del contratto di licenza d'uso del marchio di cui al presente articolo.

ARTICOLO 6 – ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione sia i professionisti persone fisiche che persone giuridiche, secondo quanto sotto precisato.

ARTICOLO 7 - ASSOCIATI PERSONE FISICHE

Gli associati persone fisiche sono così suddivisi:

Associati Fondatori e Associati Ordinari.

Gli associati sono così suddivisi:

a) ASSOCIATI FONDATORI

Gli Associati Fondatori sono coloro che hanno fondato l'associazione.

Gli associati Fondatori hanno tutti seguito il percorso di formazione FACE, con corso PERFEZIONAMENTO e/o ECCELLENZA e/o HAND ZONE.

b) ASSOCIATI ORDINARI

“Gli associati Ordinari sono odontoiatri specialisti e non specialisti in ortodonzia che chiedono di iscriversi all'Associazione dopo la sua costituzione e che abbiano già frequentato il Corso PERFEZIONAMENTO, ed altresì abbiano frequentato il Corso ECCELLENZA e/o il corso FACE XP COURSE relativo alla tecnica Face e/o abbiano frequentato per almeno due anni lo studio di un Associato Fondatore.

L'Associato Ordinario dovrà altresì essere presentato da un Associato Fondatore.”

Ove un associato ordinario non sia titolare di studio, ma svolga attività di collaborazione in altri studi deve poter collaborare in modo continuativo almeno con una assistente clinica: tale assistente non necessariamente dovrà essere assunta con rapporto di lavoro dipendente dallo studio presso cui si svolge la consulenza, ma sarà sufficiente sia messa a disposizione dell'associato ordinario per le attività ausiliarie.

Le assistenti cliniche e/o le segretarie che collaborano con l'associato avranno diritto alle attività di Formazione e comunicazione che l'Associazione mette a disposizione degli Associati.

Tutti gli associati devono vantare all'interno dello studio di cui sono titolari o con cui collaborano una dotazione informatica aggiornata, o provvedere ad adeguarla entro i primi 3 anni di iscrizione all'associazione.

Si ritiene che una dotazione informatica aggiornata sia costituita come minimo da: PC con software per l'elaborazione di immagini, PC con software gestionale per la corretta gestione dei documenti e della cartella clinica, macchina fotografica digitale per la rilevazione delle immagini, nonché rete di contatti con altri professionisti, specialmente dediti alle altre branche dell'odontoiatria (chirurgia, protesi paraodontologia, chirurgia maxillo facciale, endodonzia, conservativa estetica, odontoiatria estetica, chirurgia plastica) .

Qualora un associato non vantasse tale dotazione dovrà adeguarsi entro 3 anni.

In caso di mancato adeguamento potrà chiedere una proroga.

ARTICOLO 8 - ASSOCIATI PERSONE GIURIDICHE

E' ammessa l'iscrizione all'associazione anche delle persone giuridiche.

Possono iscriversi all'associazione anche persone giuridiche a condizione che all'interno della compagine sociale vi sia almeno un socio che possa vantare i requisiti sopra evidenziati richiesti per l'iscrizione all'associazione come persona fisica.

Nel caso in cui il socio in possesso dei requisiti ceda del tutto le sue quote, la persona giuridica potrà rimanere iscritta all'Associazione solo ove il socio subentrante possieda i requisiti per l'iscrizione previsti all'articolo precedente.

L'associato persona giuridica deve vantare una dotazione tecnologica aggiornata e dimensionata ai flussi clinici del centro comprendente come minimo: PC con software per l'elaborazione di immagini, PC con software gestionale per la corretta gestione dei documenti e della cartella clinica, macchina fotografica digitale, per la rilevazione delle immagini, nonché rete di contatti con altri professionisti, specialmente dediti alle altre branche dell'odontoiatria (chirurgia, protesi paraodontologia, chirurgia maxillo facciale, endodonzia, conservativa estetica, odontoiatria estetica, chirurgia plastica) .

Qualora un associato non vantasse tale dotazione dovrà adeguarsi entro 3 anni.

In caso di mancato adeguamento potrà chiedere una proroga.

ARTICOLO 9 – VISIBILITA' ESTERNA

Tutti gli associati –siano essi persone fisiche o persone giuridiche - devono qualificarsi all'esterno dando visibilità attraverso le modalità stabilite in apposito Regolamento interno dell'Associazione regolarmente approvato.

ARTICOLO 10 - ISCRIZIONE

La persona fisica che intende chiedere l'iscrizione all'associazione deve presentare domanda scritta indicando oltre alle proprie generalità:

- il numero di iscrizione all'ordine dei medici;
- la propria partiva IVA;
- numero di polizza e la Compagnia con la quale è assicurato per RC professionale;
- autodichiarazione sulla percentuale di attività clinica espletata nel corso dell'esperienza professionale, eventuali corsi FACE già frequentati;
- dotazione tecnologica come sopra indicata.

L'Associato Ordinario dovrà altresì indicare l'Associato Fondatore che lo presenta.

La persona giuridica che intende chiedere l'iscrizione all'associazione deve presentare domanda scritta indicando oltre alla ragione sociale:

- il numero di iscrizione al registro della imprese della Camera di Commercio;
- copia dello statuto da cui emerge che nella compagine sociale è presente un odontoiatra in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'associazione;
- la partiva IVA;
- numero di polizza e la Compagnia con la quale è assicurato il professionista che legittima l'iscrizione all'associazione;
- l'autodichiarazione sulla percentuale di attività clinica espletata dal professionista che legittima l'iscrizione all'associazione ed eventuali corsi FACE già frequentati;
- dotazione tecnologica come sopra indicata.

Il Consiglio Direttivo entro 30 giorni delibera l'iscrizione dell'associato e l'inserimento nell'apposito elenco previsto dall'associazione.

L'iscrizione avrà durata triennale, il versamento delle quote può essere effettuato annualmente.

Al momento dell'iscrizione l'associato si obbliga altresì a sottoscrivere l'accordo con il quale verserà il contributo associativo a fronte dei servizi stabiliti dall'associazione.

Il contributo associativo viene versato al momento dell'iscrizione.

La qualità di associato è intrasmissibile.

E' ammesso il passaggio da associato persona fisica ad associato persona giuridica e viceversa.

ART. 11 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati in regola col pagamento della quota associativa annuale godono dei seguenti diritti:

- partecipare a tutte le attività ed iniziative promosse dall'associazione;
- godere dei servizi di assistenza e consulenza erogati dall'Associazione;
- godere ed utilizzare i servizi di comunicazione per promuovere e far conoscere il marchio identificativo;
- godere di 2 workshop di circa 5 ore cadauno di formazione all'anno sulla comunicazione, e di 2 webinar di circa 1 ora e ½ sulla comunicazione dell'associazione;
- ricoprire le cariche associative;
- partecipare alle assemblee, con diritto di voto;
- accedere a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. 

Relativamente alle persone giuridiche associate, solo i professionisti della compagine sociale che legittimano l'iscrizione all'associazione hanno diritto di elettorato passivo.

Tutti gli associati hanno il dovere di osservare le norme statutarie, i Regolamenti interni, il codice Etico e le delibere assunte dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri.

La partecipazione alla vita associativa è disciplinata in maniera uniforme per tutti gli associati.

E' esclusa ogni limitazione alla vita associativa che crei disparità di trattamento tra gli associati stessi.

ARTICOLO 12 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per: recesso, decadenza, esclusione.

Il recesso si ha quando l'associato dichiara che non intende continuare a far parte dell'associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La decadenza si ha quando l'associato non ha provveduto al versamento della quota associativa annuale ed il contributo associativo entro il termine fissato dal Regolamento o perde uno dei requisiti che legittimano l'iscrizione all'associazione.

L'esclusione può essere dichiarata a seguito di procedimento disciplinare, come più compiutamente disciplinato all'art. 18.

L'associato receduto, decaduto o escluso non potrà vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati.

Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

ARTICOLO 13 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- d) il Presidente Onorario;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Tutti gli organi dell'associazione, esclusa l'assemblea, possono effettuare le riunioni on-line, secondo le modalità attuative stabilite tramite Regolamento Interno.

Di tutte le riunioni degli organi associativi viene redatto apposito verbale scritto, redatto a cura del segretario nominato nella riunione, debitamente sottoscritto e conservato anche in via digitale presso la sede legale.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati, anche coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante ed è composta da tutti gli associati in regola con la quota associativa.

Ad ogni associato spetta un solo voto.

Anche il Presidente onorario ha diritto di voto e gliene spetta uno analogamente agli associati.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato purché non appartenente al Consiglio Direttivo, munito di regolare delega scritta.

Ciascun associato non potrà essere portatore di più di n. 5 deleghe.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.☐

a) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:

- A. Approva il bilancio consuntivo relativamente ad ogni esercizio, entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio;
- B. Approva la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione entro il 10/12;☐
- C. Elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- D. Elegge i membri del Collegio dei Probiviri sulla base di una rosa di nomi proposti dal Consiglio Direttivo;
- E. Elegge i membri del Comitato Scientifico;
- F. Approva il Codice Etico e le sue eventuali modifiche;
- G. Delibera su tutti gli altri argomenti riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo o dalla Presidenza.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta venga richiesto dal Presidente dell'Associazione e da almeno il 50 % degli associati.

L'assemblea è convocata mediante invio tramite mail. La convocazione sarà altresì pubblicata sul sito dell'associazione nella sezione riservata almeno 30 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

Le assemblee in prima convocazione sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le delibere vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti (vale a dire, l'approvazione di ciascuna delibera interviene col raggiungimento della metà dei voti favorevoli dei presenti, più uno).

In caso di raggiungimento di parità di voti favorevoli e contrari in sede di votazione, il voto espresso dal Presidente dell'Associazione vale n. 2 voti.

L'assemblea si svolge presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale.

Le modalità di svolgimento delle votazioni vengono disciplinate nel Regolamento.

b) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria viene convocata con le modalità previste per quella ordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera

- A. sulle modifiche statutarie;
- B. sullo scioglimento e la durata dell'associazione.

Le assemblee in prima convocazione sono validamente costituite con la presenza di almeno i due terzi dei soci.

In seconda convocazione le assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono assunte con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati presenti.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, nomina il Segretario di Assemblea e viene presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da un associato designato dalla stessa Assemblea.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

La gestione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Presidente onorario, dal Tesoriere e da ulteriori n. 3 membri.

Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni.

I relativi membri possono essere eletti consecutivamente per un massimo di due mandati.

Successivamente per essere rieletti dovranno rispettare l'intervallo di almeno un mandato.

Possono essere eletti come membri del Consiglio Direttivo tutti gli associati fondatori: gli Associati Ordinari possono essere eletti nel consiglio Direttivo dopo almeno 5 anni di iscrizione all'associazione.

Relativamente agli associati persone giuridiche, si stabilisce che può essere eletto quale membro del Consiglio Direttivo solo il professionista e/ i professionisti che, facenti parte della compagine sociale, legittimano l'iscrizione all'associazione.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo i poteri riservati, a norma di legge o di statuto, all'assemblea dei soci.

In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

- a) coordinare l'attuazione delle linee programmatiche definite dall'assemblea, individuando le modalità operative, e promuovere ogni iniziativa ritenuta necessaria per il conseguimento degli scopi associativi;²
- b) eleggere al proprio interno il Vicepresidente e il Tesoriere;²
- c) predisporre lo schema di bilancio annuale consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- d) redigere, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio provvisorio dell'anno in corso e il bilancio previsionale relativo all'anno successivo.
- e) predisporre la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione entro il 30 novembre;
- f) predisporre i necessari regolamenti interni, e le eventuali modifiche;
- g) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- h) determinare la quota associativa – che può essere diversa per le diverse categorie di soci - per l'iscrizione e il contributo associativo da versare a fronte dei servizi resi dall'associazione a favore degli associati;
- i) indire l'assemblea ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente²e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.²

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.²

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno.

Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto.

In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

ARTICOLO 16 - PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, coordinandone i lavori.

Viene eletto direttamente dall'Assemblea.

In particolare, compete al Presidente curare l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio e coordinare le attività dell'associazione.

Il presidente può decidere di delegare parte delle sue attività ad un altro membro del Consiglio Direttivo e/o a soggetti esterni incaricati a titolo transitorio o permanente per il suo mandato.

Per i casi di indisponibilità ovvero di assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente e/o, in caso di impedimento e/o assenza anche di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio Direttivo appositamente nominato.

Il Presidente resta in carica per n. 3 anni.

ARTICOLO 16 bis – IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente onorario è un associato fondatore di indiscussa competenza clinica e professionale in ambito odontoiatrico e ortodontico, riconosciuta a livello nazionale ed internazionale.

Il Presidente onorario si fa portavoce e rappresentante dei valori ed interessi perseguiti dall'associazione in tutte le iniziative e/o manifestazioni nazionali ed internazionali cui l'Associazione stessa sia chiamata a partecipare.

Viene eletto direttamente dall'Assemblea.

Esprime regolarmente il proprio voto in occasione delle votazioni dell'Assemblea.

Partecipa all'Assemblea dei soci, in seno alla quale vota regolarmente (n. 1 solo voto, analogamente agli altri associati), e ne coordina i lavori.

E' membro di diritto del Consiglio Direttivo, cui partecipa attivamente per indirizzare ed orientare, unitamente agli altri componenti del Consiglio, le attività ed iniziative dell'Associazione.

Per i casi di indisponibilità ovvero di assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente onorario, lo stesso può nominare temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, uno o più delegati, anche esterni all'associazione, che ne esercitino le funzioni.

Il Presidente onorario resta in carica per n. 6 anni, con possibilità di rinnovo del mandato per ulteriori n. 6 anni.

ARTICOLO 17 – IL TESORIERE

Il Tesoriere è uno dei membri del Consiglio Direttivo, viene nominato tra i membri dello stesso dopo la sua costituzione.

Il Presidente incarica il tesoriere di effettuare incassi e pagamenti, dando delega di accesso e firma sui conti dell'Associazione, di controllare la regolare tenuta della contabilità e dei Libri sociali, di tenere i rapporti con il commercialista dell'Associazione, di mantenere i rapporti con gli istituti di credito, con clienti e fornitori dell'Associazione, oltre ad esaminare il bilancio annuale e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo entro il 30 marzo.

ARTICOLO 18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 membri.

Il Collegio dei probiviri dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'assemblea dei soci sulla base di una rosa di nomi proposti dal Consiglio Direttivo.

I membri del Collegio dei Probiviri devono essere soggetti di riconosciuto valore morale nonché di comprovata competenza scientifica e adesione ai valori dell'associazione.

Dei 5 (cinque) membri che compongono il Collegio dei Probiviri quattro devono essere iscritti all'associazione mentre il quinto viene individuato all'interno della società che detiene la proprietà del Brand.

Il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno il Presidente.

Ha il compito di definire eventuali controversie sorte tra gli associati e/o tra questi e l'Associazione, conformemente a quanto disposto dal successivo art. 23 del presente Statuto e dall'art. 9 del Regolamento di attuazione dello stesso.

Ha altresì il compito di istruire i procedimenti disciplinari in caso di violazione dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico dell'associazione.

Il procedimento disciplinare davanti al Collegio dei Probiviri si svolge nel rispetto del principio del diritto alla difesa, secondo le procedure previste nel Regolamento Interno.

Le sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo a seguito di procedimento disciplinare sono l'avvertimento, la censura e l'esclusione.

L'avvertimento consiste in una comunicazione verbale per violazioni considerate di lieve gravità.

La censura consiste in una comunicazione scritta per violazioni considerate di maggiore gravità.

L'esclusione viene dichiarata nel caso in cui l'associato abbia danneggiato moralmente e materialmente l'associazione, sia causa di disordini e dissidi tra i soci, compia gravi atti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

ART. 19 – IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da n. 5 membri, scelti anche tra soggetti esterni all'Associazione.

I nominativi dei membri del Comitato scientifico vengono proposti dal Consiglio Direttivo, vengono eletti dall'Assemblea e restano in carica n. 3 anni.

Il Comitato scientifico ha il compito di redigere, perfezionare e verificare i testi di natura clinica pubblicati dall'Associazione.

ARTICOLO 20 – CODICE ETICO

Gli associati devono rispettare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico.

Le disposizioni del Codice Etico devono intendersi come principi che orientano la vita dell'Associazione nonché l'attuazione e l'interpretazione del presente Statuto e del Regolamento.

Il Codice Etico o le sue modifiche vengono predisposte dal Consiglio Direttivo e sottoposte per l'approvazione all'Assemblea ordinaria degli associati.

ARTICOLO 21 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di iscrizione iniziali e dai contributi annuali e dai servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale e/o da eventuali attività promosse dall'associazione, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'associazione o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra gli associati ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

L'anno associativo va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno associativo.

ARTICOLO 22 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.

Le spese di scioglimento e liquidazione sono a carico dell'Associazione ove sussistano i fondi o, diversamente, a carico degli associati in parti uguali.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 23 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere all'interno dell'associazione tra gli associati stessi o tra associati ed organi associativi potrà essere sottoposta al Collegio dei Probiviri il quale, aperto un apposito procedimento, definirà la controversia tra le parti secondo le modalità descritte nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

ARTICOLO 24 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme del Codice Civile.

ARTICOLO 25 - NORMA TRANSITORIA

In fase di assemblea costitutiva dell'associazione è stato nominato un Consiglio Direttivo transitorio che durerà in carica fino all'approvazione da parte dell'assemblea del primo Consiglio Direttivo. Tale Consiglio Direttivo resterà in carica 2 anni.

Allo scopo di avviare l'attività dell'associazione, si stabilisce che i Soci Fondatori sono vincolati all'associazione per tre anni e si impegnano a versare la quota associativa triennale e il contributo associativo per tre anni in un'unica soluzione o con pagamenti dilazionati nei tre anni.

